

||| Stretta Europea antielusiva - Recepimento della Direttiva UE n. 2016/1164 "ATAD" (Anti Tax Avoidance Directive)

In breve

Con la presente circolare si intende fornire una panoramica generale sulle novità fiscali introdotte dal decreto legislativo n. 29, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2018, che recepisce la Direttiva n. 2016/1164/UE del 12 luglio 2016, così come modificata dalla Direttiva n. 2017/952/UE del 29 maggio 2017, meglio conosciuta come direttiva anti-elusione o ATAD - Anti Tax Avoidance Directive (di seguito la "Direttiva").

In dettaglio

La disciplina della deducibilità degli interessi passivi

Le principali novità relative all'art. 96 del TUIR sono le seguenti:

- || come parametro di riferimento per la deducibilità degli interessi passivi, il Rol (risultato operativo lordo) contabile viene sostituito dal Rol fiscale;
- || il riporto dell'eccedenza di Rol viene limitato a cinque periodi d'imposta;
- || gli interessi passivi capitalizzati su cespiti sono inclusi tra quelli soggetti al nuovo limite di deducibilità;
- || si consente il riporto in avanti anche dell'eventuale

eccedenza di interessi attivi non utilizzata per la deducibilità degli interessi passivi del periodo d'imposta, senza limiti di tempo;

- || gli interessi passivi sostenuti per finanziamenti volti alla realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici vengono esclusi dalla disciplina limitativa.

La nuova definizione di intermediari finanziari e di Holding di partecipazione finanziaria e non finanziaria

Il decreto ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, la nozione di intermediari finanziari, di società di partecipazione

finanziaria e di società di partecipazione non finanziaria. Con riferimento alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati, viene stabilito quanto segue:

- || L'esercizio in via "prevalente" di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi siano superiori al 50% dell'attivo patrimoniale; vengono,

quindi, soppressi tutti i riferimenti a dati economici.

|| non sono tenute ad adottare gli schemi di bilancio tipici degli intermediari finanziari, per cui continuano a redigere il bilancio secondo le regole del codice civile;

|| la deduzione degli interessi passivi e assimilati (art. 96, co. 5 TUIR): ai fini IRES non si applica il regime di deducibilità integrale degli interessi passivi rimanendo valide le limitazioni alla loro deducibilità secondo le regole ordinarie;

|| la svalutazione dei crediti (art. 106 co. 3 e 4 del TUIR): non si applica il regime di deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti permanendo le limitazioni alla loro deducibilità secondo le regole ordinarie;

|| l'IRAP (art. 6 co. 1, 2 e 9 del DLgs. 446/97): è applicabile l'aliquota Irap maggiorata, che può variare a seconda delle regioni in cui viene prodotto il reddito. La base imponibile è determinata sommando al valore della produzione, calcolato secondo le regole delle società industriali, la differenza tra interessi attivi e proventi assimilati e interessi passivi e oneri assimilati; gli interessi passivi sono deducibili nella misura del 96% del loro valore.

|| Non è applicabile l'addizionale IRES del 3,5% (art. 1 co. 65 della L. 208/2015), prevista per

taluni intermediari finanziari;

|| Sussiste l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria (art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010);

|| Continua ad essere applicabile il regime della participation exemption (art. 87, co. 5 del TUIR). L'entrata in vigore è prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; mentre per il passato, si prevede una clausola di salvaguardia che fa salvi i comportamenti tenuti in precedenza dai contribuenti ai fini della qualificazione della holding di partecipazione.

Il regime delle società controllate Estere (Controlled Foreign Companies)

Le nuove norme prevedono l'imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da passive income (cioè redditi non generati da una attività operativa, come, ad esempio, redditi di capitale, dividendi, royalties, canoni di locazione) e qualora il livello di tassazione effettivo (non più nominale) del soggetto estero sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; come ribadito dalla Relazione Illustrativa al Decreto, le due condizioni devono sussistere, ai fini dell'applicazione della

disciplina CFC, congiuntamente; Viene esteso l'ambito applicativo anche alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato e appartenenti a soggetti non residenti.

La disciplina dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti a regime fiscale privilegiato

Viene introdotto il nuovo art. 47-bis del TUIR che definisce nuovi criteri per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata vale a dire:

|| livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni di controllo;

|| livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo.

Al verificarsi delle predette condizioni troverà applicazione il regime di integrale tassazione dei relativi dividendi e plusvalenze. Resta ferma la facoltà per il contribuente di disapplicare tale disciplina mediante apposito interpellato.

Le novità in materia di imposizione in uscita dei beni d'impresa (Exit Tax)

Il decreto riscrive gli articoli 166 (Trasferimento all'estero della residenza o della sede) e 166-bis (Trasferimento della



residenza nel territorio dello Stato) del TUIR.

Le modifiche più significative riguardano:

- || l'introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, per la determinazione della plusvalenza in uscita;
- || la riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte;
- || l'eliminazione della possibilità di fruire della

sospensione del versamento delle imposte in caso di trasferimento della residenza fiscale in Stati UE ovvero SEE;

infine, vengono dettate previsioni più specifiche in tema di riporto delle perdite pregresse generate in costanza di residenza in Italia.

Disallineamento da ibridi (Hybrid Mismatches)

Le nuove disposizioni hanno l'obiettivo di contrastare, nell'ambito di gruppi multinazionali, i fenomeni di doppia deduzione dello stesso componente negativo in due Stati diversi, fenomeni di deduzione di un componente negativo in uno Stato a fronte della non inclusione del reddito corrispondente in un altro Stato ovvero l'indebito ottenimento di un credito per le imposte estere.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.